

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE
CULTURALE SAN TOMMASO D'AQUINO



L'anno 2021, il giorno 15 del mese di Aprile, alle ore 18:00, presso la sede sociale dell'associazione, sita in Via Manzoni, 47, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'**Associazione Culturale San Tommaso D'Aquino**.

Sono presenti numero 6 (sei) soci fondatori su 6 (sei) aventi diritto ad intervenire e votare in assemblea, e precisamente il Sig. Restuccia Natale, il Sig. Tortorella Maurizio, il Sig. Giovanni Di Pietro, il Sig. D'Angelo Roberto, la Sig.ra Smeriglio Manuela e la Sig.ra Di Pietro Daniela.

A norma dello statuto sociale vigente, i soci presenti, chiamano a presiedere la riunione il Sig. Restuccia Natale, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, e il Sig. Giovanni Di Pietro quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione.

Il presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa vigente (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117)

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea sig. Restuccia Natale il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (**Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017**).

Il Presidente, dopo una breve introduzione, dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

Evidenzia infatti come l'introduzione di tale normativa richieda, a tutti gli enti che vorranno successivamente essere inseriti nel Registro Unico del Terzo Settore, l'adozione di talune previsioni statutarie, il cui mancato inserimento negli statuti sociali, costituirà fatto impeditivo alla suddetta iscrizione con tutte le conseguenze che da detta mancata iscrizione deriveranno.

Volendo menzionarne solo alcune di tali disposizioni, il Presidente ricorda:

- Quella che individua specificamente i soggetti facenti parte del consiglio direttivo, distinti, a loro volta, dai soci c.d. "volontari", i quali ultimi potranno essere inseriti nell'organico



dell'Associazione al fine di addivenire al numero minimo di 7 (sette), previsto dalla normativa del Terzo;

- quella che individua specificamente le attività di interesse generale oggetto di svolgimento da parte dell'associazione, volte al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- quella che prevede che l'associazione possa svolgere oltre alle attività di cui sopra, anche attività secondarie e strumentali;
- quella che esclude la distribuzione di eventuali utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate;
- quella che prevede, al ricorrere di certe condizioni, l'obbligo della redazione del bilancio sociale;
- quella che vuole espressamente indicato il soggetto od i criteri in forza dei quali verrà individuato il soggetto cui sarà devoluto il patrimonio dell'ente in caso di scioglimento.

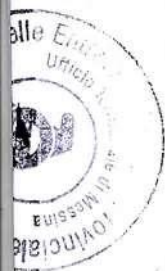
L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il progetto di nuovo Statuto sociale (che si allega al presente verbale), così come modificato, e si riserva di approvare definitivamente lo stesso in successiva riunione in sede straordinaria nonché di nominare, le eventuali cariche.

La denominazione dell'Associazione è, successivamente all'approvazione del presente verbale: **San Tommaso D'Aquino**.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione "*Associazione di Promozione Sociale (in sigla APS)*" successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, se precedente, nel Registro Regionale della Promozione Sociale. A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: **San Tommaso D'Aquino Associazione di promozione sociale (in sigla APS)**.

Il presente verbale è esente dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo in applicazione delle disposizioni contenute nei commi 2 e 5, dell'art. 82, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), atteso che:

- il presente atto ha per oggetto l'adeguamento dello statuto sociale di una associazione avente ad oggetto il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale;
- l'adeguamento in oggetto trova la sua esclusiva ragione giustificatrice nell'introduzione delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore),



sopra meglio citato;

- le disposizioni tributarie richiamate (art. 82), per effetto della norma transitoria contenuta nell'art. 104, comma 1, D.Lgs. 117/2017, trovano immediata applicazione.

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente Statuto ed alla iscrizione al Registro della promozione sociale della Regione Sicilia.

Alle ore 19:30, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Allegati al presente verbale:

- 1) Statuto dell'Associazione, adeguato alla normativa vigente.



Il Presidente

At. C. R. f. ...

Mario ...

Giuseppe ...

Mario ...

Roberto ...

Il Segretario

[Signature]

Atto registrato a Messina 10 MAG. 2021 ai n. 716 Serie 3
Esatti € ANNO ESISTENTE per imposta di bolli



(*) Firma su delega del Direttore Provinciale (L.)

L'Addetto
*Cipriano Lara**

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Francesco Filippo Tigano
Provvedimento di delega, prot. n. 30 del 16/04/2021



*Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale
"San Tommaso D'Aquino APS"*

Attestato
di Messina, addì 7/6 S. 3 A
10 MAG. 2021

Titolo I
Costituzione, Finalità e Durata

Art. 1 Denominazione e Sede

1. È costituita con sede in Messina (ME), Via Manzoni, n. 47 un'Associazione di Promozione Sociale, che assume la denominazione di "San Tommaso D'Aquino APS".

1bis. Alla data di iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, l'associazione assumerà la denominazione di "San Tommaso D'Aquino APS Ente del Terzo Settore".

2. Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria.

Art. 2 Finalità

1. L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro che, sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art. 118 della Costituzione, in conformità con la legge 106/2016 e il D.lgs. 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

A tal fine, svolge in modo prevalente (art.4 del D. lgs. 117/2017 come modificato dall'art.2 del D.lgs. 105/2018), in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del presente statuto, in forma o di azione volontaria o di erogazione gratuita di servizi o di produzione o scambio di beni e servizi (art. 4 C.t.s.).

2. L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

3. L'associazione, in quanto riconosciuta, è regolata inoltre dagli articoli 36 e seguenti del codice civile.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 28 del presente statuto.

Titolo II
Attività esercitate

Art. 4 Le attività dell'Associazione

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, secondo quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente statuto:

- Attività di interesse generale;
- Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
- Attività di raccolta fondi.

Art. 5 Attività di interesse generale

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- a) l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - c) la formazione universitaria e post-universitaria;
 - d) l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - e) l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - f) la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e del contrasto della povertà educativa;
 - g) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - h) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - i) la promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili, sociali e politici, nonché promozione delle pari opportunità tra donne e uomini e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione ai propri soci, ai familiari conviventi degli stessi, nonché alle associazioni affiliate al medesimo Ente cui l'associazione è affiliata e ai loro soci, anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 6 Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione, che opera principalmente secondo le modalità proprie delle filodrammatiche a base dilettantistica, può anche esercitare e/o organizzare, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, ulteriori attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del presente statuto, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio direttivo dell'associazione.

Art. 7 Attività di raccolta fondi

1. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.
2. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore,

impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 8 Gestione delle attività organizzate

1. Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o affiliarsi, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro, armonizzando, se necessario, il proprio disciplinare e recependone, ove richiesto, le disposizioni regolamentari.

1bis. Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 9 Apporto dei volontari

1. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

1bis. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

2. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

3. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del D. lgs. 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

4. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

5. Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

5bis. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

Titolo III Funzionamento

Art. 10 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio, Scritture Contabili, Bilancio Sociale

1. L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 Marzo 2020 e successive modificazioni, il bilancio di esercizio, in presenza di entrate complessive comunque denominate inferiori ai 220.000 euro, formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla Relazione di Missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

3. La Relazione al Bilancio, o la Relazione di Missione, devono documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del presente statuto.

4. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente; esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 11 Informativa sociale

Il bilancio di esercizio, e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Art. 12 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 2 del presente statuto.

2. È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

4. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 28 del presente statuto.

Art. 13 Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato delle attività di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente statuto;
- della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;
- dai contributi di soci, dei loro familiari e di altre persone fisiche,;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- dalle erogazioni liberali;

- dai titoli di solidarietà;
- da attività commerciali marginali.

Art. 14 Libri sociali

1. L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. In particolare, l'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- nel caso sia istituito l'organo di controllo: il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il registro dei volontari di cui all'art. 9 del presente statuto, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

2. Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

Titolo IV I Soci

Art. 15 Adesione all'Associazione

1. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Possono pertanto aderire all'associazione, diventandone soci, tutte le persone fisiche che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge.

2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

3. Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Le persone fisiche devono indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.

3bis. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Il socio minorenni, comunque, solo al compimento della maggiore età acquisirà il diritto ad essere candidato ad una carica elettiva dell'Associazione, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti.

4. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. Dell'accoglimento della richiesta devono essere informati i richiedenti e fatta annotazione sul libro soci. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 40 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 20 giorni, può proporre appello al Collegio dei Probiviri ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

- 4bis. In circostanze particolari e contingenti espressamente previste dai regolamenti dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzare l'ammissione delle persone fisiche, che sarà soggetta a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio stesso.
5. L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte.
6. La tessera ha valore annuale. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento.
7. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.
8. La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, e non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.
9. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.
10. Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Art. 16 Diritti dei soci

1. I soci hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) a frequentare i locali dell'associazione;
- d) a partecipare alle assemblee;
- e) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- f) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
- g) a prendere visione dei libri sociali, previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A/R o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni.

1bis. L'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione.

1ter. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

2. È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno 3 mesi. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Art. 17 Doveri dei soci

1. I soci sono tenuti:

- a) a sostenere le finalità dell'Associazione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle

attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;

- d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari dell'Associazione.

2. La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 18 Perdita della qualifica di socio.

1. I soci perdono la qualifica di associato:

- a) per dimissioni;
- b) per scioglimento volontario dell'Associazione;
- c) per decesso;
- d) per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dal presente Statuto;
- e) per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi statutari in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione.

2. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta, almeno tre mesi prima, la propria volontà di recedere al Consiglio Direttivo e contestualmente restituire la tessera sociale. La dichiarazione di recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

3. Competente in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci è il Consiglio Direttivo dell'Associazione. Contro le sue deliberazioni, il socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

3bis. In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Art. 19 Sanzioni.

1. Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o, in generale, l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione, e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

2. In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo scritto;
- inefficacia temporanea e sospensione dei diritti associativi per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
- inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione.

3. Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui al precedente comma, tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito, di modo che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo, controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente. All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta

ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'Associazione. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

4. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 6 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

5. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

6. Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Titolo V

Organi dell'Associazione

Art. 20 Organi Sociali

1. Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo (organo amministrativo);
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Probiviri (ove eletto).

2. Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 24 del presente Statuto, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.

Art. 21 L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione.

2. L'Assemblea dei Soci è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 4 giorni dalla data di svolgimento.

3. L'Assemblea si riunisce via ordinaria almeno una volta l'anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano, ai sensi dell'art. 20 c.c., al suo Presidente, un decimo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione della stessa entro i 10 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 5 giorni.

4. L'Assemblea ordinaria:

1) delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

4bis. Sia in via ordinaria che straordinaria:

- 1) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- 2) approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 2) nomina e revoca i componenti gli organi sociali;
- 3) nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- 4) delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri e ne elegge i relativi membri;
- 5) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 6) delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione; quest'ultima, nel caso in cui non venga eletto il Collegio dei Probiviri;
- 7) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- 8) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua

competenza;

9) delibera inoltre sulle materie per cui è stata convocata.

5. In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza (personale o tramite delega scritta) di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione che, ai sensi dell'art. 2369 c.c., non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. I soci minori sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

5bis. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci.

6. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale. Per le modifiche da apportare allo Statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza della maggioranza dei soci e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

6bis. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

6ter. È possibile l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

7. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo direttamente coinvolti non hanno voto. Non possono, inoltre, partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

8. Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 22 Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è organo di amministrazione dell'Associazione. È composto da un numero dispari di membri, compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 7 (sette), incluso il Presidente.

2. La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche associate. I suoi componenti svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

2bis. I componenti durano in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475ter c.c.

4. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. L'Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può

nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da 3 (tre) membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida - a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti - per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

4bis. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

4ter. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

4quater. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Direttivo.

5. Le nomine effettuate nel corso dei 4 anni decadono alla scadenza dei 4 anni medesimi.

6. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 15 giorni dalla richiesta.

7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. I membri del Consiglio Direttivo devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

8. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

9. Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione.

9bis. Nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:

- a) il Presidente;
- b) il vicepresidente con funzioni vicarie;
- c) il Segretario, con funzioni di tesoriere;
- d) i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.

9ter. Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare un Direttore Artistico per le attività filodrammatiche e distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività associative, o costituire eventuali commissioni di lavoro, indicando e nominando i relativi responsabili.

10. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano, ai sensi di quanto previsto dal presente Statuto, di competenza dell'Assemblea, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

10bis. Al Consiglio Direttivo sono inoltre attribuiti i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- a) predispone gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- b) da esecuzione alle delibere assembleari;
- c) formalizza gli atti per la gestione dell'associazione;
- d) predispone gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- f) elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- g) approva, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente, ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto;
- h) assegna gli incarichi di lavoro;
- i) approva i programmi di Attività;
- j) approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;



- k) coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- l) elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, un vice-presidente con funzione di vicario;
- m) delibera in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ne ratifica l'adesione e cura la tenuta e l'aggiornamento del libro dei Soci;
- n) delibera l'esclusione dei soci, oltre agli altri provvedimenti disciplinari, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché recepisce con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun Socio;
- o) vigila sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordina le stesse;
- p) individua le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modificazioni e integrazioni esperibili dall'Associazione;
- a) delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi.

Art. 23 Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti ed in giudizio e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione.
- 1bis. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.
2. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica 4 anni. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.
3. Il Presidente ha i seguenti doveri e poteri:
 - a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
 - b) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci;
 - c) propone al Consiglio direttivo la nomina di un vice-Presidente;
 - d) predispone, per l'Assemblea dei Soci, il bilancio di esercizio e le relative relazioni;
 - e) sottoscrive gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - f) apre e chiude conti correnti bancari e postali, procede agli incassi da terzi e autorizza i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;
 - g) esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo Statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali.
4. In caso di assenza o impedimento, è sostituito dal vice-Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.
5. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 24 Segretario e Tesoriere

1. Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione, e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.
2. Nella sua qualità di Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea.

Art. 25 L'Organo di Controllo

1. Al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 comma II del Codice del Terzo Settore, e successive modificazioni, l'Assemblea dei soci deve nominare un organo di controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 c.c.
- 1bis. L'Organo di controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, eletti dall'Assemblea. Elegge nel suo seno il Presidente.

2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui sia obbligatoria la sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore.
3. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, c.c. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.
4. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, ed in tutti gli altri casi previsti dallo stesso, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali e, in alternativa, alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti ed:
- a) esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
 - b) verifica se il bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;
 - c) esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;
 - d) verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.
5. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo, custodito e tenuto a cura del medesimo. Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.
6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 26 Collegio dei Proviviri e foro competente

1. È rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla elezione del Collegio dei Proviviri.
2. Il Collegio dei Proviviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi, eletti dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.
- 2bis. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
3. Si pronuncia:
- a) sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell'Associazione ai sensi dell'art. 5;
 - b) sulle decisioni di espulsione dei Soci, in conformità a quanto previsto dagli artt. 19 e 21;
 - c) sulla regolare applicazione delle norme statutarie.
4. Il Collegio, senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia, salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto, entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni.
5. Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.

6. Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto.

7. Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui al presente articolo, è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Titolo VI

Disposizioni transitorie e finali

Art. 27 Elettività e gratuità delle cariche

1. Tutte le cariche sono rieleggibili e sono gratuite.

Art. 28 Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio sono deliberati dall'Assemblea straordinaria dei Soci, validamente costituita ai sensi dell'art. 21, quinto comma, del presente Statuto. Per la validità della predetta delibera occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

Art. 29 Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione

1. L'assemblea dei Soci può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42bis c.c. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Art. 30 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

1. L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli artt. 45 ss. del D.lgs. 117/2017 e al Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n.106 del 15 settembre 2020 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'art. 48 dello stesso decreto, nonché la propria natura di Ente non commerciale per le finalità di cui all'art. 83 dello stesso decreto.

1bis. Iscrive, inoltre, nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

2. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

3. Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi, per l'Associazione, le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nei Registri APS previsti dalla specifica normativa di settore. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo Settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale o nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale (APS).

Art. 31 Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applica quanto disposto dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore.

2. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta

dei partecipanti.

Art. 32 Norme transitorie

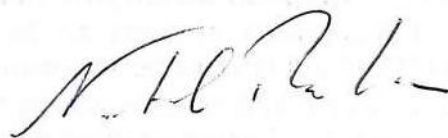
1. Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

2. Le disposizioni in materia di durata degli incarichi si applicano ai mandati in corso alla data di approvazione delle modifiche statutarie (mandati vigenti) e producono effetti, rispettivamente, di *prorogatio* con pienezza di poteri per i mandati la cui previgente disciplina dispone termini inferiori, e di decadenza immediata per i mandati la cui previgente disciplina dispone termini maggiori. Se nel corso dei mandati vigenti soggetti alla *prorogatio* una delle cariche viene a cessare per qualunque causa, il componente che subentra scade alla data di scadenza dell'organismo, così come sopra disposta.

3. Resta inteso che:

- a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore;
- b) le clausole del presente Statuto ed incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

4. Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'M. P. R. L.', is written on the right side of the page.